

UFFICIO CONTRATTI E FORNITURE

Tel. 0633481301
acquisti@fip.it
fip.it

Informativa del 6/02/2025 - OBBLIGO TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA - (Legge di Bilancio 2025)

A decorrere dal **1° gennaio 2025** il legislatore ha introdotto importanti novità in tema di spese di trasferta che impongono l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per le spese sostenute dai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e autonomi. La modifica riguarda l'art. 51, comma 5 del TUIR con l'aggiunta di un nuovo periodo che determina rilevanti modifiche ai criteri di deducibilità di specifiche categorie di spese sostenute dalle imprese, dai datori di lavoro in genere e dai lavoratori autonomi; specularmente, nuove limitazioni gravano anche in capo ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori

L'ambito applicativo riguarda l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

1. CATEGORIE DI SPESE

L'art. 1 della Legge di Bilancio prevede l'obbligo di tracciabilità delle spese anticipate durante le trasferte da dipendenti e collaboratori.

Le spese riguardano:

- **Vitto e alloggio**
- **Viaggio: Trasporti** con autoservizi pubblici **non di linea** (Taxi, NCC, etc...), **Pedaggi autostradali, parcheggi**

I rimborsi delle spese di cui sopra, comunque documentate, sostenute dal lavoratore in trasferta, non concorrono alla formazione del reddito del percettore – sia ai fini fiscali che previdenziali - SOLO SE i pagamenti sono sostenuti con metodi pagamento tracciabili.

Restano escluse dall'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, le spese sostenute per i trasporti pubblici di linea (biglietti ferroviari, autobus, tram, metropolitana, ecc.), nonché i rimborsi chilometrici.



I sistemi di pagamento che consentono di rispettare i requisiti previsti dalle nuove disposizioni sono pertanto:

- Bonifico bancario o postale
- Carte di credito
- Carte di debito (bancomat)
- Carte prepagate
- Assegni bancari e circolari
- App di pagamento via smartphone (collegate a IBAN)
- Telepedaggio (collegato a IBAN)

2. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

All'atto della richiesta del rimborso mediante la compilazione del modello RTT, allegato alla presente informativa, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- Fattura o altro documento fiscale
- Ricevuta del pagamento tracciabile (ad es. copia scontrino pos, indicazione del metodo di pagamento sulla fattura, copia e/c carta credito, estratti conto ecc)

OSSERVA - Gli obblighi documentali risultano pertanto incrementati, poiché sarà necessario integrare i tradizionali giustificativi con le ricevute bancarie/postali o di altre idonee attestazioni di pagamento.

3. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA TRACCIABILITA' DELLE SPESE:

- **Indeducibilità delle spese:** Le spese di trasferta non sono deducibili ai fini IRPEF, IRES e IRAP in capo al **DATORE DI LAVORO**
- **Tassazione delle somme rimborsate:** Il rimborso delle spese anticipate dal **LAVORATORE**, costituendo reddito, dovrà essere assoggettato ad imposizione, con conseguenti maggiori trattenute fiscali e previdenziali a carico del Lavoratore.

Per tutte le spese già sostenute alla data della presente circolare e per le quali si è già provveduto a richiedere il relativo rimborso, la Fip chiederà di integrare la documentazione con le ricevute comprovanti l'utilizzo di mezzi di pagamenti tracciabili, laddove non già presenti.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI